



COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
Provincia di FOGGIA



Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718
Centralino tel. 0881.511211 - Fax 0881.511222
Ufficio : Segreteria tel. 0881.511210

PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it
E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it
E-mail: segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it

Prot. n. 4705

Ordinanza n. 18/2020

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA. CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA DEL PLESSO SCOLASTICO "L. ZUPPETTA" A SCOPO PRECAUZIONALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- dopo una seconda fase di riapertura si sta assistendo ad una vera e propria "seconda ondata" diffusiva del contagio, che vede interessati non più solo una parte del territorio nazionale, ma tutte le regioni;
- in data 24.10.2020 è stato emanato D.P.C.M. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, data la necessità di introduzione immediata di alcune misure più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio;

- Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020

PRESO ATTO:

- che due insegnanti ed alcuni genitori di alunni in età scolastica sono risultati positivi al test da COVID-19, dichiarando spontaneamente al sottoscritto la loro situazione familiare;
- dell'ultimo bollettino della Regione Puglia che inserisce il Comune di Castelnuovo della Daunia in un'area con maggior numero di contagi;
- che si rende opportuno in via precauzionale procedere alla chiusura delle scuole summenzionate dal 16.11.2020 al 21.11.2020;

VISTE le *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”*, come da ultimo allegate al n. 21 del D.P.C.M. del 13.10.2020 successivamente integrato con D.P.C.M. del 18.10.2020, nelle quali vengono fornite indicazioni alle scuole da parte dell’Istituto Superiore di Sanità;

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura temporanea della scuola dell’Infanzia, Elementare e Media del plesso “L. Zuppetta” di Castelnuovo della Daunia;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

la chiusura della Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media del plesso scolastico “L. Zuppetta” di Castelnuovo della Daunia, facente parte dell’Istituto Comprensivo "G. Mandes", – dal **16.11.2020 al 21.11.2020**, a scopo precauzionale e per la tutela della salute pubblica.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DISPONE

1) La notifica della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Mandes” di Casalnuovo Monterotaro-FG;

2) La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:

- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Foggia;
- Prefettura di Foggia;
- Stazione Carabinieri di Castelnuovo della Daunia;
- Compagnia Carabinieri di Lucera;
- Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico del Comune di Castelnuovo della Daunia e nella home page del sito web comunale www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, addì 14.11.2020

IL SINDACO
Avv. Guerino DE LUCA

